

Regolamento del Tribunale d'onore dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) concernente gli onorari e le spese

Il Tribunale d'onore dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) emana giusta l'art. 25 lett. d degli Statuti in combinato disposto con l'art. 18 delle Regole deontologiche e giusta l'art. 37 del regolamento procedurale il seguente regolamento concernente gli onorari e le spese.

Art. 1 Disposizioni generali sulla tassa del Tribunale d'onore

L'onorario spettante ai membri del Tribunale d'onore (tassa del Tribunale d'onore) viene corrisposto in conformità all'art. 2 del presente regolamento.

Il Tribunale d'onore decide in merito alla ripartizione della tassa del Tribunale d'onore fra i suoi membri.

I disborse dei membri del Tribunale d'onore, come pure le spese sostenute dal Tribunale stesso al fine di garantire la conduzione della procedura, rientrano a loro volta fra gli oneri da rimborsare, a meno che non vengano sostenuti direttamente dalle parti.

Art. 2 Particolarità della tassa del Tribunale d'onore

La tassa del Tribunale d'onore rappresenta un'indennità per l'attività svolta dal suddetto Tribunale dal momento in cui viene avviata la procedura fino al passaggio in giudicato della sentenza, della decisione di non entrata nel merito o della decisione di non luogo a procedere.

In linea di principio, la tassa del Tribunale d'onore è calcolata in base al tempo dedicato alla procedura da parte dei membri. La tariffa oraria per un giudice del Tribunale d'onore ammonta a CHF 450.--.

Per definire l'importo della tassa del Tribunale d'onore, tuttavia, è opportuno fare riferimento al seguente quadro tariffario.

In genere, gli onorari spettanti a ciascun membro del Tribunale d'onore non dovrebbero superare CHF 2500.--, mentre l'onorario massimo del Presidente ammonta di regola a CHF 5000.--. L'onorario del giudice dell'istruzione, di norma, non dovrebbe superare CHF 10 000.--, e anche per i casi più complessi il limite superiore è fissato a CHF 20 000.--. Se si rende necessaria una procedura probatoria più ampia, l'onorario del giudice dell'istruzione può aumentare in misura proporzionale.

Se le circostanze particolari del caso lo giustificano – segnatamente nell'ambito di una procedura con un numero straordinariamente elevato di atti

– il quadro tariffario di cui sopra può essere superato al massimo di un terzo, tenendo conto del tempo consacrato alla procedura.

Se il procedimento termina con una transazione, un ritiro o un riconoscimento, il suddetto quadro tariffario va ridotto di un terzo.

Il Tribunale d'onore non può esigere ulteriori indennità per la rettificazione, l'interpretazione o il completamento di una propria sentenza.

Art. 3 Definizione dell'indennità relativa alle spese dell'istruzione

In linea di principio, l'indennità relativa alle spese dell'incaricato dell'inchiesta è calcolata in base al tempo consacrato alla procedura. La tariffa oraria per un incaricato dell'inchiesta dipende dalle condizioni locali.

Il Tribunale d'onore definisce l'indennità relativa alle spese dell'istruzione contestualmente alla propria decisione.

In linea di principio, la parte soccombente è tenuta ad accollarsi l'indennità relativa alle spese dell'istruzione in ragione della soccombenza. Qualora lo ritenga opportuno nel singolo caso, tuttavia, il Tribunale d'onore può ripartire la suddetta indennità fra le parti a propria discrezione.

Art. 4 Pagamento e responsabilità delle spese

Le "spese" della procedura del Tribunale d'onore comprendono la tassa del Tribunale d'onore, i disborse necessari sostenuti dal Tribunale o dai rispettivi giudici in relazione al procedimento nonché altre spese necessarie effettuate nel corso del procedimento e ritenute opportune dal Tribunale d'onore, in particolare quelle relative a periti o testimoni.

Il Tribunale d'onore definisce le spese relative alla procedura contestualmente alla propria decisione.

In linea di principio, la parte soccombente è tenuta ad accollarsi le spese relative alla procedura del Tribunale d'onore in ragione della soccombenza. Il Tribunale d'onore, tuttavia, può ripartire ogni genere di spesa fra le parti secondo il proprio libero apprezzamento, qualora lo ritenga opportuno nel singolo caso, in particolare se la parte vincente ha avviato la procedura con leggerezza o l'ha complicata inutilmente. Lo stesso vale nel caso della transazione, qualora le parti non abbiano raggiunto un accordo in merito.

Le parti rispondono solidalmente delle spese cagionate in relazione alla procedura del Tribunale d'onore.

Art. 5 Indennità alle parti

In genere, nelle procedure di fronte al Tribunale d'onore non vengono attribuite indennità alle parti. Lo stesso vale nel caso della transazione, qualora le parti non abbiano raggiunto un accordo in merito.

Art. 6 Spese relative alla procedura sommaria

Le norme stabilite in precedenza all'interno di questo regolamento sono applicabili per analogia anche alla procedura sommaria, fatte salve disposizioni diverse contenute nel presente articolo.

Le spese relative alla procedura sommaria, anche in presenza di un numero straordinariamente elevato di atti, non dovrebbero superare CHF 5000.--.

La motivazione della sentenza nell'ambito della procedura sommaria ha un costo di CHF 2500.--, indipendentemente dal tempo necessario per il lavoro. Detto costo viene sostenuto dalla parte che richiede la motivazione in conformità all'art. 49 del regolamento procedurale, a prescindere dal fatto che si tratti della parte vincente o di quella soccombente.

Le spese relative al ricorso nell'ambito della procedura sommaria non dovrebbero superare CHF 5000.--.

Qualora lo ritenga opportuno nel singolo caso, il Tribunale d'onore può ridefinire a propria discrezione le spese relative alla procedura sommaria come pure quelle legate al ricorso che ciascuna delle parti è tenuta a sostenere.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento concernente gli onorari e le spese entra in vigore il 15 maggio 2009.